



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

## PROVINCIA DI NOVARA

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002  
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_ del

Prot. n. 7731/2024

### ORDINANZA N. 09 DEL 14.11.2024

**Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA A MONTICELLO IN CORRISPONDENZA DELLA VIA GRANOZZO CIVICO 13 ( AREA ADIACENTE AL CIRCOLO DI MONTICELLO )**

#### IL SINDACO

**Vista:** la necessità di regolare la sosta in Località Monticello nella via Granozzo ed esattamente al civico 13

**Vista** la documentazione a corredo della suddetta nota ;

**Sentito** il parere degli uffici tecnici comunali competenti;

**RICHIAMATO** l'art. 7 comma 1 lett. c) del Codice della Strada;

**VISTA** la necessità di regolare con provvedimenti il traffico urbano, con regolamentazione della circolazione dinamica;

**VISTA** la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale;

**VISTI** gli artt. 2,5,6, 7, 21, 37,38,39,40,145 del D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 ;

**VISTO** il regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. n. 495/1992 ;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali"

**VISTI** gli artt. 30 e 31 del DPR n. 495 del 16/12/1992;

**VISTO** il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

#### ORDINA

**L'istituzione del Divieto di sosta a Monticello nella Via Granozzo al numero civico 13 .**

## AVVERTE

La presente ordinanza, la cui esecuzione è demandata a tutti gli organi di Polizia contemplati dall'art. 12 del Codice sopra citato, viene resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e all'albo pretorio on-line di questo Comune ed acquista efficacia mediante la collocazione della segnaletica verticale, orizzontale e complementare necessaria all'attuazione del presente provvedimento.

La presente ordinanza sostituisce qualsiasi precedente provvedimento adottato da questo Ufficio in merito alla regolarizzazione del traffico veicolare sulle strade summenzionate.

Il Servizio di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di eseguire e di far rispettare la presente ordinanza.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro il 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con

le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

## DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Granozzo con Monticello

Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Cameriano.

Dalla Residenza comunale, li 14.11.2024



**IL SINDACO**

Dott. PAGLINO Paolo